

11.10 Protezione dati sensibili

Indice:

a. Normativa di riferimento

(Circolare Mef n. 907 del 16/04/2009 n. 944 del 06/10/2009).

La CONOSCIBILITA' dei dati sensibili.

Sono state evidenziate violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a causa dell'indicazione dei dati relativi alle diagnosi nei modelli dei verbali di accertamento delle CMV emessi a seguito di visita collegiale nell'ambito delle procedure per il riconoscimento della dipendenza, delle infermità da causa di servizio nonché per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità.

La persona, soggetto del beneficio richiesto, che sia affetto da patologie HIV o AIDS è interpellato dal Presidente della CMV al fine di ottenere il consenso al proseguimento della stesura del verbale. Il consenso oppure il diniego riportato sul verbale comporta il procedere o meno dell'accertamento. In caso di consenso affermativo è necessario che il verbale recante tale diagnosi sia consegnato dapprima al solo interessato, per le sue valutazioni ed ove questi ritenga di chiedere o di non opporsi all'ulteriore prosecuzione del procedimento, la segreteria della Commissione Medica e l'ufficio di appartenenza dell'interessato devono adottare specifiche cautele per l'utilizzazione e conservazione dei dati ivi contenuti, in modo tale da limitarne in maniera rigorosa la conoscibilità. Il verbale recante diagnosi medica viene sempre trasmesso all'Ente richiedente inserito in plico chiuso con la dicitura "contiene dati sensibili".

Nei casi in cui si richieda il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio sia l'amministrazione dell'interessato che il CVCS di Roma devono necessariamente essere in possesso del verbale integrale e della documentazione di rito, che ovviamente evidenziano dati relativi allo stato di salute della persona, per esprimersi sulla riconducibilità della dipendenza da causa di servizio delle infermità oggetto dell'istanza.

L'amministrazione deve essere a conoscenza dell'ascrivibilità a categoria delle stesse per poter erogare successivamente l'equo indennizzo, qualora spettante. La conoscibilità del dato sensibile risulta pertanto necessaria.

Nel caso di accertamenti sanitari finalizzati ad accertare l'idoneità al servizio ovvero altre forme di inabilità del dipendente, la Commissione Medica trasmette all'amministrazione di appartenenza dell'interessato l'estratto del relativo verbale di visita con la sola indicazione del giudizio medico-legale di idoneità, inidoneità o di altre forme di inabilità senza l'indicazione delle patologie diagnosticate. Pertanto La CONOSCIBILITA' dati sensibili **non è necessaria** nei casi di inabilità/inidoneità in quanto l'Amministrazione in possesso dell'estratto, che contiene solo il giudizio medico legale, può procedere alla definizione dello stato giuridico del dipendente. Il verbale integrale, anche nei casi di patologie gravi, viene compilato solo con l'acquisizione del consenso del diretto interessato. La notifica del verbale avviene sempre in plico chiuso a cura dell'Ente.

Nei casi di giudizi di idoneità per eventuale ricorso alla CMV II[^] Istanza, come previsto per il CVCS, i dati sensibili devono essere necessariamente trattati.

a. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 461 del 29 ottobre 2001
- ✓ D.L. 196 del 30 giugno 2003.
- ✓ Circolare Mef n. 907 del 16/04/2009 n. 944 del 06/10/2009.

